



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 – 01 OTTOBRE 2026

Riunione del 23 Settembre 2026

14.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **IL TORRAZZO ASD** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Z. C.** in qualità di Presidente p.t. della ASD IL TORRAZZO
- Sig. **M. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

A) **IL TORRAZZO A.S.D.** (cod. 08.037.0135), in persona del suo Presidente nonché legale rapp.te p.t., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva rappresentata dalla pubblicazione e divulgazione in data 21/5/2026 sugli account Instagram e Facebook denominati “LFN Volley”, squadra militante nel campionato Prima Divisione Maschile Emilia Romagna anche come LFN TORRAZZO e riconducibile al sodalizio IL TORRAZZO A.S.D., di due post contenenti espressioni offensive e denigratorie direttamente riferibili all’organo federale esponente, Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale FIPAV Modena, travalicando il confine di un legittimo esercizio del diritto di critica, così contravvenendo alle seguenti disposizioni: artt. 1, 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; art. 18 Statuto FIPAV; artt. 1, 74, 76 e 103 lett. f) Reg. Giur. FIPAV;

B) **Sig. Z. C.**, per il fatto contestato al precedente capoverso A) al sodalizio del quale è Presidente nonché legale rapp.te p.t., a norma dell’art. 75 n. 2 Reg. Giur. FIPAV;

C) **Sig. M. G.** per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva rappresentata dalla pubblicazione e divulgazione in data 23/5/2026 sull’account Facebook di un soggetto terzo di un commento proveniente dal suo account personale contenente espressioni offensive e denigratorie direttamente riferibili all’organo federale esponente, Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale FIPAV Modena, travalicando il confine di un legittimo esercizio del diritto di critica, così



contravvenendo alle seguenti disposizioni: artt. 1, 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; art. 18 Statuto FIPAV; artt. 1, 74, 75 e 103 lett. f) Reg. Giur. FIPAV.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dalla comunicazione trasmessa in data 27.05.2026 dal GST del CP FIPAV Modena, Avv. G. S., alla Procura Federale, a mezzo del quale si segnalavano due post apparsi in data 21.05.2026 sulle pagine social (Facebook e Instagram) riconducibili alla ASD Il Torrazzo ed un commento postato dal tesserato G. M. (atleta tesserato con la ASD Il Torrazzo) in data 23.05.2026 sulla pagina Facebook della ASD Sassuolo Volley.

I post segnalati alla Procura Federale, conseguiti alla squalifica per la durata di un mese inflitta ad un atleta della ASD Il Torrazzo, a dire dell'esponente integravano una condotta di rilevanza disciplinare, stante la valenza chiaramente diffamatoria nei confronti del CP Fipav di Modena e dei suoi organi. Pertanto, trattandosi di comportamenti estranei allo svolgimento di una specifica gara e potendo gli stessi comportare sanzioni eccedenti i limiti punitivi di competenza del GST, si rendeva necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Acquisito l'esposto e la documentazione allegata al medesimo, la Procura avviava le indagini ed in data 15.06.2026, ritenendo provata per tabulas la responsabilità degli indagati ed anche alla luce delle dichiarazioni confessorie rese con nota del 30.05.2026 dal M. G., in data 15.06.2026 ne comunicava la conclusione agli odierni incolpati, preannunciando loro il proprio intendimento di deferirli dinanzi a questo Tribunale.

In data 22.06.2026 il Sig. M. G. inviava alla Procura una memoria difensiva a propria firma nella quale ribadiva le proprie scuse per il post pubblicato, riconducendo lo stesso ad uno sfogo per la squalifica di un compagno di squadra ritenuta ingiusta e rivendicando il pronto ravvedimento concretizzatosi nell'immediata rimozione del post incriminato.

In totale assenza di qualsivoglia attività difensiva da parte del sodalizio e del legale rapp.te del medesimo, ritenute prive di efficacia scriminante le argomentazioni dell'atleta, la Procura procedeva al deferimento di tutti gli indagati dinanzi questo Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 23 settembre 2026 da tenersi in modalità di videoconferenza.

Nelle more dell'udienza, a seguito di trattative intercorse con la Procura, tutti gli incolpati hanno raggiunto un accordo per l'applicazione di sanzioni concordate e precisamente: 40 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico dell'atleta, 21 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente e multa di € 100,00 a carico del sodalizio; il tutto come attestato



dalle separate proposte di patteggiamento, sottoscritte dai deferiti, controfirmate per accettazione dalla Procura Federale ed acquisite dal Tribunale.

All'udienza fissata, comparivano il rappresentante della Procura Federale, avv. Vincenzo Maccarone ed entrambi gli incolpati, i quali confermavano il patteggiamento e dunque l'intervenuto accordo per l'applicazione delle sanzioni come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. M. G. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 40 (quaranta); al Presidente sig. C. Z. *n.q.* la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 21 (ventuno); al sodalizio ASD Il Torrazzo in persona del legale rapp.te p.t. la multa di € 100,00 (cento/00).

Roma, 25 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Ottobre 2026